

# COMUNE DI FOLIGNANO

(Provincia di ASCOLI PICENO)

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 21-05-20

Folignano, li 15-07-20

Il Segretario Comunale

Dott.ssa FERRETTI SIMONA

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE EN-  
TRATE COMUNALI - APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 14:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.  
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

|                      |   |                    |   |
|----------------------|---|--------------------|---|
| Dott. FLAIANI ANGELO | P | CORRADETTI FULVIO  | P |
| TERRANI MATTEO       | P | FERRETTI GIANPAOLO | P |
| GIACOBONI MARCO      | P | CAPRIOTTI GIORGIO  | P |
| TONELLI DANIELE      | P | VAGNONI RAFFAELLA  | P |
| D'OTTAVIO SAMUELE    | P | ADDIS LAURA        | P |
| ANGELINI MANUEL      | P | DE CAROLIS MONIA   | P |
| PRINCIPI PIETRO      | P |                    |   |

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor TONELLI DANIELE in  
qualità di assistito dal Segretario Comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle  
persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile N                      Soggetta a controllo N

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del VI settore, in qualità di Responsabile del Servizio finanziario, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata.

Folignano li 10.05.2020  
Responsabile VI Settore

(Marinella Capriotti)

Il Consigliere/Assessore Flaiani relaziona sulla proposta di Deliberazione. Riferisce in merito alla possibilità per i Comuni di effettuare accertamenti esecutivi. Ritiene che si tratti di uno strumento coercitivo efficace per evitare la formazione di residui attivi, che influiscono sulla formazione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sottolinea la necessità di regolamentare l'azione di riscossione da parte del Comune. Ritiene che si tratti di uno strumento di equità fiscale.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

**Premesso** che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che

*“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;*

**Stabilito** che l'iter di formazione dei regolamenti e delibere tariffarie sono importanti allegati obbligatori al bilancio, una simbiosi giustificata dalla necessità di collegare le risorse economiche alla spesa in osservanza delle regole dell'armonizzazione contabile disposte dal d. lgs. 23 giugno 2011 nr. 118 e ss.mm e ii.;

**Preso atto** che la legge di Bilancio 2020 all'art. 1, commi da 792 ad 815 ha profondamente innovato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di competenza locale;

**Appurato** che i Comuni, nell'ambito della potestà regolamentare sopra richiamata sono legittimati a procedere, direttamente all'esercizio dell'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate a mezzo accertamenti esecutivi di cui al comma 792, art. 1 della legge 160/2019 ( GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II° del D.P.R. 602/1973

**Constatato** che gli accertamenti c.d. potenziati possono essere emessi solamente dagli enti indicati dal comma 784, articolo 1 della legge 160/2019 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b) del d lgs 446/97 e di cui al comma 691 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;

**Accertato** che la novella normativa crea un atto complesso che deve essere obbligatoriamente utilizzato dal 1° gennaio 2020, data dalla quale non potranno essere notificati accertamenti privi dei nuovi requisiti di cui al comma 792 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

**Assodato** che l'innovazione è strettamente in linea con quanto già introdotto e collaudato dallo Stato per alcuni tributi erariali (imposte dirette, Iva, IRES, IRAP) mediante l'articolo 29 del dl 31 maggio 2010 n. 78;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno predisporre il Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate, al fine di:

- adeguare l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova

normativa;

- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate da riscuotere forzatamente, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;

**Visto** l'allegato schema di Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale.

**Tenuto conto** che con l'approvazione del suddetto regolamento si stabilisce:

- la disciplina della riscossione coattiva delle entrate, nelle fasi che vanno dalla propedeutica formazione del titolo esecutivo e del precetto per continuare con le fasi monitorie e quelle previste dal Titolo II° del d.P.R. 29 settembre 1973 nr. 602;
- i limiti di importo per procedere all'attivazione delle misure cautelari o all'esecuzione forzata;
- misura degli interessi di mora da riscossione
- i criteri integrativi e di dettaglio per l'applicazione degli strumenti di cui al Titolo I° del d.P.R. 29 settembre 1973 nr. 602;
- l'introduzione della disciplina della rateizzazione e dilazione dei pagamenti dovuti per atti impositivi di cui all'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche alla luce della risoluzione nr. 3/DF in data 17 aprile 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

**Visto** l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Richiamato** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*

*(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti 13 Consiglieri votanti 13; Consiglieri astenuti 4; Voti favorevoli n. 9; Voti contrari /;

**DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE l'allegato *“Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate”*, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il quale si compone di n. 11 articoli;
- 2) DI DARE ATTO che le nuove disposizioni regolamentari entreranno in vigore il 1° gennaio 2020
- 3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e s.m.i.;
- 4) DI PROCEDERE, nel caso di affidamento a terzi di ruoli/liste di carico di partite da riscuotere, all'invio dell'unito provvedimento al concessionario incaricato della riscossione per gli adempimenti conseguenti;
- 5) DI PUBBLICARE il presente regolamento:
  - all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
  - in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo [www.comune.folignano.ap.it](http://www.comune.folignano.ap.it) nella sezione *“TRIBUTI - REGOLAMENTI”*
- 6) DI GARANTIRE, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti 13 Consiglieri votanti 9; Consiglieri astenuti 4; Voti favorevoli n. 9; Voti contrari /;

**DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 del d. lgs n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
del Consiglio Comunale

f.to TONELLI DANIELE

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to Dott. FLAIANI ANGELO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente  
deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 15-07-20 e vi resterà fino al giorno  
30-07-20 .

Folignano, li 15-07-20

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 26-07-20 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo  
18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====

=====